

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1141 del 08/03/2022
Oggetto	Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.. Ditta TECNO-STAFF di Giunchedi Giovanni e Venturini Tamara S.r.l. con sede legale e impianto in Comune di Civitella di Romagna - Via dell'Artigianato n. 21/23. ISCRIZIONE al registro imprese esercenti attività di recupero di rifiuti non pericolosi.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1226 del 08/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	CRISTIAN SILVESTRONI

Questo giorno otto MARZO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, CRISTIAN SILVESTRONI, determina quanto segue.

Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.. Ditta **TECNO-STAFF di Giunchedi Giovanni e Venturini Tamara S.r.l.** con sede legale e impianto in Comune di **Civitella di Romagna – Via dell'Artigianato n. 21/23**. **ISCRIZIONE** al registro imprese esercenti attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

Scadenza: 5 anni dalla data del presente atto

**LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA DI ARPAE**

Vista l'istruttoria del responsabile del procedimento di seguito riportata;

Visto il provvedimento di iscrizione rilasciato con DET-AMB-2017-1241 del 09.03.2017, avente validità fino al 31.03.2022, con cui la ditta **TECNO-STAFF di Giunchedi Giovanni e Venturini Tamara S.r.l.**, con sede legale e impianto in Comune di **Civitella di Romagna – Via dell'Artigianato n. 21/23**, è iscritta al registro provinciale per le imprese che esercitano attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;

Vista la comunicazione presentata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 al SUAP del Comune di Civitella in data 19.11.2021 e acquisita al protocollo di Arpae PG n. 189774 del 10.12.2021, con cui **TECNO-STAFF di Giunchedi Giovanni e Venturini Tamara S.r.l.** ha presentato comunicazione di rinnovo senza modifiche delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto suddetto;

Dato atto che nella suddetta comunicazione il legale rappresentante della ditta in oggetto, dichiara, tra l'altro, che l'impianto non è obbligatoriamente assoggettato ad Autorizzazione Unica Ambientale in quanto non necessita di nessuno dei titoli abilitativi di cui all'art. 1, lett. a), c), f) del D.P.R. 59/13;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, con contestuale richiesta di documentazione integrativa, inviata alla ditta **TECNO-STAFF di Giunchedi Giovanni e Venturini Tamara S.r.l.** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. con nota PG n. 200866 del 30.12.2021;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Vista la nota PG n. 200870 del 30.12.2021, con cui la scrivente Agenzia ha chiesto al Comune di Civitella di Romagna di esprimere il proprio parere in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'attività in oggetto con gli strumenti urbanistici vigenti;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta **TECNO-STAFF di Giunchedi Giovanni e Venturini Tamara S.r.l.** acquisita al PG n. 7618 del 19.01.2022;

Considerato che, con nota acquisita al PG n. 11966 del 26.01.2022, il Comune di Civitella di Romagna ha trasmesso il proprio parere in merito alla **conformità urbanistica** dell'attività in oggetto, dal quale risulta quanto segue:

“In riferimento alla Vostra richiesta in oggetto prot. 200870/2021 del 30/12/2021 assunta al protocollo comunale n. 13693 de 30-12-2021 con la presente si comunica che l'immobile in questione ricade in area urbanisticamente individuata come ambito specializzato per attività produttive PE2 (art. 13 L.R. 20/2000).

Poiché l'attività di recupero rifiuti non pericolosi ed in particolare rifiuti di metallo non ferrosi e loro leghe è disciplinata dalle norme di RUE Unione come uso C9 “deposito, selezione e commercializzazione dei materiali di recupero (rottami ed altri)”;

Considerato che il RUE comunale ammette l'insediamento del suddetto uso negli ambiti specializzati per le attività produttive;

*Con la presente si comunica che l'attività di recupero di rifiuti di metallo non ferrosi e loro leghe, svolta dalla società Tecno-Staff di Giunchedi Giovanni e Venturini Tamara srl. in loc. Cusercoli via dell'Artigianato n. 21/23, risulta **conforme dal punto di vista urbanistico edilizio** rispetto agli strumenti urbanistici vigenti."*

Considerato che, con nota acquisita al PG n. 32229 del 25.02.2022, il Comune di Civitella di Romagna ha inoltre trasmesso il proprio parere in merito alla **conformità edilizia** dell'attività in oggetto, dal quale risulta quanto segue:

"... Ad integrazione della precedente nota prot 747 del 25-01-2022, si comunica che l'edificio così come rappresentato nella planimetria integrativa assunta al Vostro protocollo n. 7618 del 19-01-2022, risulta conforme dal punto di vista urbanistico ed edilizio in quanto autorizzato con permesso a costruire n. 131 del 26/11/2008 e presentata domanda di usabilità definita in data 22-11-2011 prot. 13229 che si considera attestata secondo quanto dichiarato dal professionista nella scheda tecnica descrittiva allegata all'istanza (commi 3 e 6 dell'art. 22 L.R. 31/02 allora vigente).";

Dato atto che la planimetria di riferimento per la presente iscrizione è l'elaborato grafico acquisito al PG n. 7618 del 19.01.2022 denominato "Schema planimetrico", scala 1:250;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale;

Dato atto che in data 05.02.2022 è stata acquisita comunicazione antimafia liberatoria per **TECNO-STAFF di Giunchedi Giovanni e Venturini Tamara S.r.l.** ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.Lgs. n. 159/11, utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia;

Constatato, sulla base dell'istruttoria effettuata e della documentazione agli atti, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. per quanto applicabili all'impianto in oggetto;

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- il D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;

Dato atto che tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02.05.2016 la "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative" che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto pertanto che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Dato atto, altresì, che con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 19 del 05.06.2018, prot. gen. n. 13877/2018, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione e che con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae dell'Emilia Romagna n. DEL-2018-65 del 29.06.2018 è stato approvato, per un ulteriore anno e senza soluzione di continuità, il rinnovo delle convenzioni stipulate nel 2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.R. n. 13/2015 per l'esercizio mediante Arpae delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1535 del 23.09.2019, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato il rinnovo per un ulteriore anno delle convenzioni stipulate tra Arpae e le Province;

Dato atto che la Provincia di Forlì-Cesena ha disposto il rinnovo della convenzione di cui trattasi, per il periodo di un anno e senza soluzione di continuità dalla data di scadenza della stessa, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 01.07.2020 e successiva Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 30.04.2021;

Dato atto, altresì, che con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DET-2020-89 del 07.08.2020, e successiva D.D.G. n. 48 del 19.05.2021 sono stati deliberati i successivi rinnovi della suddetta Convenzione;

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Citta Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-114 del 19.11.2019;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST DET-2020-1011 del 30/12/2020 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dall'01.01.2021 al 31.10.2022;

Dato atto che il responsabile del procedimento, Dr. Cristian Silvestroni, titolare dell'Incarico di funzione "Unità Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche", attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

D E T E R M I N A

1. di rinnovare l'iscrizione della ditta **TECNO-STAFF di Giunchedi Giovanni e Venturini Tamara S.r.l.**, con sede legale in Comune di **Civitella di Romagna – Via dell'Artigianato n. 21/23** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
2. di precisare che il presente atto revoca e sostituisce il provvedimento di iscrizione rilasciato con DET-AMB-2017-1241 del 09.03.2017;
3. l'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Civitella di Romagna – Via dell'Artigianato n. 21/23**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
3.2 - Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	110501, 120103, 120104, 150104, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140, 110599, e limitatamente ai cascami di lavorazione: 100899, 120199	R13-R4	4	80	80

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
3.2 - Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	170401, 170402	R13	1	20	---

4. L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione rientra nella **classe 6** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21.07.98, n. 350.
5. L'attività di recupero in oggetto deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabile all'impianto e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06.
6. Ai fini dell'esercizio dell'attività di recupero oggetto del presente atto, la ditta deve essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni e/o concessioni di cui all'art. 1, comma 3 del D.M. 5 febbraio 1998;
7. Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
8. Ai sensi del Reg. (UE) del Consiglio 31.03.2011 n. 333 e del Reg. (UE) della Commissione del 25.07.2013 n. 715, in riferimento alla tipologia 3.2, è comunque vietata l'operazione di recupero R4 su rifiuti costituiti da rottami di alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio nonché su rifiuti costituiti da rottami di rame, inclusi i rottami di leghe di rame.
9. La validità della presente iscrizione è fissata **in anni 5 dalla data del presente atto** e potrà essere rinnovata alla scadenza previa apposita comunicazione da presentare al SUAP territorialmente competente almeno **90 giorni prima** della data sopra indicata.
10. Ai sensi dell'art. 216, comma 5 del D.Lgs. 152/06 dovrà essere inoltrata al SUAP territorialmente competente una nuova comunicazione nelle ipotesi di modifiche sostanziali delle operazioni di recupero e/o della titolarità dell'iscrizione.

Il Servizio Territoriale di Arpa e il Corpo di Polizia Provinciale sono tenuti a svolgere i controlli per la verifica della conformità dell'attività alle norme vigenti in materia ambientale.

Entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati **ad Arpa** i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

È fatto salvo:

- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia;
- quanto previsto dalla normativa antincendio;
- quanto previsto dal D.Lgs. 101/20 e s.m.i., in materia di sorveglianza radiometrica, con particolare riferimento all'art. 72 "Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici" che obbliga all'effettuazione della sorveglianza radiometrica i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione raccolta deposito o che esercitano operazioni di

fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta;

- i diritti di terzi ai sensi di legge.

Dato atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.

Il presente atto viene trasmesso alla ditta interessata, al Comune di Civitella di Romagna e ad Arpae-Servizio Territoriale per quanto di rispettiva competenza.

**Per la dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Forlì-Cesena**

(Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra)

Il responsabile del procedimento
titolare dell'Incarico di Funzione
"Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche"

Dr. Cristian Silvestroni*

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.